

NEWSLETTER AZIENDALE

EDIZIONE DI MARZO 2024

SICUREZZA, AMBIENTE E QUALITÀ, ULTIMI ARTICOLI:

- **ARRIVA LA PATENTE A PUNTI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI;**
- **LAVORATORI ALL'ESTERO E SICUREZZA SUL LAVORO:**
Cosa c'è da sapere;
- **MUD 2024:** Pubblicato il nuovo modello;

N.B.: In fondo alle nostre News potrete trovare il nostro **Calendario Formativo** aggiornato per tutto il 2023!
Cosa aspettate?
AFFRETTATEVI!

SICUREZZA

ARRIVA LA PATENTE A PUNTI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI: Entrerà in vigore il primo Ottobre, si parte da 30 crediti e si può arrivare fino a 15.

Dopo almeno 16 anni di discussioni infruttuose, dal 1 Ottobre scatta l'obbligo di detenere una patente a punti per le imprese, per le imprese ed i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. E' il PNRR a stabilirlo.

Patente a punti per operare nei cantieri. Con una dotazione iniziale di **30 punti** che scende nel caso si verificano incidenti ed una **soglia minima di 15 punti** al di sotto della quale le condizioni di agilità diventano difficili.

Come funziona la patente a punti?

La **patente**, come si legge nella bozza del provvedimento, "è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del Responsabile Legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente: iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato; adempimento, da parte del Datore di Lavoro, dei Dirigenti, dei Preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37; adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto; possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (Durc); possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (Dvr); possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (Durf)".



La patente, si legge ancora nella bozza del provvedimento, "subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei Datori di Lavoro, Dirigenti e Preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo: **accertamento delle violazioni**". Ad esempio si perdono 20 crediti per un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale; 15 crediti per un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni, nei casi infortuni da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, si legge nella bozza del provvedimento, può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi. **L'ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione.**

L'obiettivo di questo provvedimento è quello di introdurre una sorta di certificazione da attribuire a ciascuna azienda, con l'indicazione di un **punteggio tanto più alto quanto più l'azienda rispetta le norme sulla sicurezza** e risulti in regola durante le ispezioni che riceve, e che **viceversa venga penalizzata in caso di violazione delle norme** fino al punto di vedersi esclusa dalla partecipazione a bandi pubblici e impossibilitata a ottenere lavori. Nuovi decreti e regolamenti sulla "patente" vennero approvati nel 2009, quando si decise di avviare la sperimentazione solo sul settore dell'edilizia. Tuttavia non c'era mai stata una definizione delle regole e delle procedure necessarie per introdurre la patente

SICUREZZA

LAVORATORI ALL'ESTERO E SICUREZZA SUL LAVORO: Cosa c'è da sapere.



Lavorare all'estero può essere un'esperienza molto gratificante e arricchente dal punto di vista personale e professionale, ma è importante conoscere le norme di sicurezza sul lavoro del Paese in cui si andrà a lavorare per evitare potenziali rischi e problemi legali.

In un mondo ormai sempre più globalizzato, un'azienda italiana potrebbe decidere di inviare un lavoratore in una succursale estera e le domande più ovvie che potrebbero sorgere spontanee sono: *Come gestire la sicurezza di un dipendente che lavora all'estero? Chi è il responsabile della sua tutela? Cosa dice la normativa vigente?*

Partiamo da un concetto fondamentale quello del "Duty of care" (dovere di diligenza) il quale sta ad indicare il **dovere del Datore di Lavoro di prendersi cura del proprio personale in patria e all'estero**, introdotto gradualmente anche nell'ordinamento italiano e nella cultura aziendale. Il D. Lgs 81/2008 definisce gli obblighi delle imprese in materia di sicurezza sul lavoro e viene applicato a tutti i dipendenti italiani, inclusi quelli che lavorano all'estero.

Come tutelare i lavoratori all'estero:

L'ordinamento italiano è preciso nelle norme che regolamentano la sicurezza sul lavoro all'interno dei confini nazionali, ma sembra lo sia meno nel tutelare **la sicurezza e la salute delle persone che viaggiano per lavoro all'estero**. E' fondamentale formare nel migliore dei modi i dipendenti, offrendo loro linee guida ed istruzioni chiare che li aiutino ad affrontare le situazioni più critiche. Tutto si complica inoltre, se i viaggi di lavoro sono diretti verso **luoghi privi degli standard sanitari europei** come ad esempio Africa, Medio Oriente, America Latina o Sud-Est Asiatico in cui frequenti sono le epidemie di colera, epatite A ecc,...Prima della partenza è bene rivolgersi a centri sanitari specializzati per ricevere un **adeguato counselling e consulenza su vaccinazioni, profilassi e comportamenti corretti da adottare** nel paese ove ci si dovrà recare.

Lo standard:

Con l'aumentare dei rischi e delle minacce sanitarie ai danni del personale viaggiante serviva un rapido adeguamento internazionale sulla gestione dei rischi attraverso **modelli in grado di garantire flessibilità e adeguamento a situazioni diverse o Paesi diversi**. In questo contesto, in cui **non esiste una chiara definizione da parte del Legislatore in merito alla sicurezza del personale viaggiante**, oltre alla differenza tra norme nazionali tra Paesi diversi, i manager e i lavoratori potrebbero trovarsi in seria difficoltà a causa della mancata percezione delle loro responsabilità quando si trovano in un Paese estero. Questa difficoltà potrebbe favorire incidenti di varia natura, anche molto gravi. Per cercare di apportare più chiarezza in ambito *Duty of Care* sono stati fatti vari tentativi di standardizzazione. Un contributo molto importante è stata la **creazione della nuova normativa relativa allo standard ISO 31030** sul *travel risk management*, riconosciuto da 70 paesi e applicato ad organizzazioni di diversa forma giuridica.

Questa **norma ha l'obiettivo di fornire linee guida universali e precise sulle procedure di travel risk management** necessarie per adempire al *Duty of Care*. La nuova regolamentazione ha permesso anche di acquisire, da parte delle Aziende e del personale, **importanti informazioni sull'adempimento degli obblighi in merito al dovere di diligenza**. In questo senso una standardizzazione potrebbe ridurre drasticamente i rischi relativi alla circolazione transnazionale dei lavoratori. Nello standard sono state identificate e riportate alcune **buone pratiche** che possono aiutare le aziende a ridurre le situazioni di rischio. Secondo lo standard, prima della partenza bisogna identificare i rischi inerenti al viaggio, formando e informando il personale viaggiante, e dopo la valutazione dei rischi e la formazione è necessario monitorarlo costantemente perché ogni fase della trasferta può presentare rischi. Infine, a seguito del viaggio, è necessario condurre una valutazione della procedura di duty of care adottata dall'azienda e stabilire se è stata conforme o se vi sono aspetti da migliorare.

AMBIENTE



MUD 2024: Pubblicato il nuovo modello, presentazione entro il 1° Luglio 2024.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 02 Marzo 2024 è stato pubblicato il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 Gennaio 2024** che approva il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (**MUD**) per l'anno 2024.

Il previgente Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (emanato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 03 Febbraio 2023) è stato quindi integralmente sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al nuovo decreto.

L'art. 06, comma 2 bis, della **Legge 25 Gennaio 1994, n. 70** stabilisce che, qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, **modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale**, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale **entro la data del 1° Marzo**; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato **in centoventi giorni** a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto.

Il "**nuovo MUD**" seppur pubblicato con ritardo rispetto al termine sopra indicato, **sarà quindi da presentare entro il 30 Giugno 2024**.

Tuttavia, sul **sito del MASE** e sul sito di **Ecocamere** si legge che: " in considerazione del fatto che il 30 Giugno 2024 coincide con un giorno festivo, il citato termine viene prorogato al primo giorno seguente non festivo, ovvero il **1° Luglio 2024**".

Come disposto ai sensi dell'art. 06, comma 2 della legge n. 70 del 1994, per gli anni successivi, il termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale resta fermo al **30 Aprile di ogni anno**.

La **pubblicazione degli allegati al DPCM recante l'approvazione del MUD per l'anno 2024 è demandata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica** che, a tal fine, ha pubblicato gli allegati al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- **DPCM 26 Gennaio 2024**, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri " Approvazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per l'anno 2024";
- **Allegato 1**, Istruzioni per la compilazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale;
- **Allegato 2**, Comunicazione rifiuti semplificata;
- **Allegato 3**, Modello Raccolta dati;
- **Allegato 4**, Istruzioni per la presentazione telematica;
- **Sintesi modifiche MUD 2024**.

Vi informiamo che per maggiori informazioni gli allegati al DPCM sono consultabili sul sito <https://www.mase.gov.it/bandi/mud-modello-unico-di-dichiarazione-ambientale-lanno-2024> .

CORSI DI FORMAZIONE 2024

Di seguito riportiamo il **Calendario Formativo** dei corsi in programma per il 2024:

FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI (4 ORE)	VENERDI' 03 MAGGIO: 14,00 -18,00
FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO BASSO (4 ORE)	VENERDI' 17 MAGGIO: 14,00 -18,00
FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO MEDIO (4 ORE)	VENERDI' 17 MAGGIO: 14,00 -18,00
	VENERDI' 24 MAGGIO: 14,00 - 18,00
FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO ALTO (4 ORE)	VENERDI' 17 MAGGIO: 14,00 - 20,00
	VENERDI' 24 MAGGIO: 14,00 - 20,00
AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE LAVORATORI (6 ORE)	VENERDI' 03 MAGGIO: 14,00 -20,00
RESPONSABILE LAVORATORI PER LA SICUREZZA RLS- AGGIORNAMENTO ANNUALE AZIENDE CON < 50 DIPENDENTI (4 ORE A SCELTA TRA LE DATE RIPORTATE A LATO)	VENERDI' 24 MAGGIO: 14,00 -18,00
RESPONSABILE LAVORATORI PER LA SICUREZZA RLS - AGGIORNAMENTO ANNUALE AZIENDE CON > 50 DIPENDENTI (8 ORE A SCELTA TRA LE DATE RIPORTATE A LATO)	VENERDI' 03 MAGGIO: 14,00 -18,00
	VENERDI' 17 MAGGIO: 14,00 -18,00
	VENERDI' 24 MAGGIO: 14,00 - 18,00
RSPP RISCHIO BASSO – DATORE DI LAVORO (8 ORE + VIDEOCORSO)	VENERDI' 17 MAGGIO: 14,00 - 18,00
	VENERDI' 24 MAGGIO: 14,00 - 18,00
RSPP RISCHIO MEDIO– DATORE DI LAVORO (16 ORE + VIDEOCORSO)	VENERDI' 03 MAGGIO: 14,00 -18,00
	VENERDI' 17 MAGGIO: 14,00 -20,00
	VENERDI' 24 MAGGIO: 14,00 - 20,00
RSPP RISCHIO ALTO– DATORE DI LAVORO (24 ORE + VIDEOCORSO)	VENERDI' 03 MAGGIO: 14,00 -20,00
	VENERDI' 17 MAGGIO: 14,00 -20,00
	VENERDI' 24 MAGGIO: 14,00 - 20,00
	(Ultima data da programmare in base agli iscritti)
AGGIORNAMENTO RSPP-DATORE DI LAVORO-RISCHIO BASSO (6 ORE)	VENERDI' 17 MAGGIO: 14,00 -20,00
AGGIORNAMENTO RSPP-DATORE DI LAVORO-RISCHIO MEDIO (10 ORE)	VENERDI' 17 MAGGIO: 14,00-19,00
	VENERDI' 24 MAGGIO: 14,00-19,00

CONTATTI

Per maggiori informazioni:

SICAM Consulting , Via Roma, 19 - Megliadino San Vitale (PD).
mail: info@sicamconsulting.it
Tel./Fax: 0429-88778
web: www.sicamconsulting.it